

REGOLAMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(Approvato dal CdA il 10.09.199 e modificato il 29.04.1997)

Art. 1

E' confermato, ai sensi e per le finalità di cui al combinato disposto degli artt. n.17 del D.P.R. 567/87 e n.6 del D.P.R. 319/90, un Comitato paritetico per le pari opportunità presso l'Università degli Studi di Padova.

Il Comitato Pari Opportunità è composto, su base paritetica, da: quattro rappresentanze del personale docente, quattro rappresentanze del personale tecnico amministrativo e quattro rappresentanze della componente studentesca elette a suffragio universale.

Le elezioni avverranno attraverso schede fatte pervenire con congruo anticipo a tutti i titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, con procedure tali da garantire la segretezza del voto. Tali schede potranno essere inviate attraverso posta interna o consegnate personalmente al Seggio elettorale che verrà aperto in luogo e in data da definirsi. Il Seggio, che effettuerà lo scrutinio, nella prima applicazione del presente Regolamento sarà composto da cinque membri nominati dal Rettore di cui tre scelti tra i componenti il Comitato Pari Opportunità uscente e due tra il personale in servizio alla data delle elezioni. I componenti il Seggio elettorale nomineranno al loro interno un Presidente e un Segretario.

Ciascun elettore potrà indicare sulla scheda due nominativi (uno di personale tecnico amministrativo e uno di personale docente).

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale in servizio alla data delle elezioni.

In prima applicazione le quattro rappresentanze degli studenti vengono designate direttamente dal Consiglio degli studenti.

Successivamente verranno elette in occasione delle elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Facoltà.

Il Rettore nomina i componenti del Comitato che saranno i primi quattro che avranno conseguito il maggior numero di voti relativamente a ciascuna componente.

Il Comitato elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice Presidente tra i membri del Comitato stesso nella prima riunione successiva all'insediamento o rinnovo.

Il comitato ha il compito di contribuire allo sviluppo di condizioni di effettiva pari opportunità tra uomini e donne all'interno dell'Università con particolare riguardo alla corretta suddivisione e definizione dell'organizzazione del lavoro, al fine di evitare discriminazioni di genere.

Il comitato ha anche il compito di promuovere o sollecitare tutte le iniziative di cui alla legge 125/91 e al D.Leg.vo 29/93 tese, fra l'altro, a rimuovere gli eventuali ostacoli che l'organizzazione del lavoro e dei profili di carriera frappongono alla legittima aspirazione del personale femminile, nonché a valorizzare le capacità professionali delle lavoratrici, con particolare riferimento all'attribuzione formale di incarichi di responsabilità, alle aspirazioni professionali, alle mansioni svolte, all'orario di servizio, alla partecipazione a corsi di aggiornamento, al sistema di trasporto, alla sede di lavoro, alle esigenze di famiglia, alla richiesta di servizi sociali da attivare, anche in relazione al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il comitato si propone inoltre come punto di riferimento riguardo a episodi di molestie sessuali all'interno dell'Università offrendo in primo luogo una corretta informazione sull'esistenza e applicazione delle leggi.

Art. 2

Il Comitato si riunisce, di norma, in seduta ordinaria il primo lunedì di ciascun mese ed in seduta straordinaria, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, su iniziativa della Presidente o di un terzo delle componenti.

Le sedute si terranno in orario antimeridiano nella sede del Comitato e, in attesa della materiale disponibilità della stessa, presso i locali del Rettorato.

Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta delle componenti della delegazione di parte pubblica e della maggioranza assoluta delle rappresentanti della delegazione di parte sindacale.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza delle partecipanti.

La funzione di verbalizzazione viene svolta dal segretario nominato dal Comitato stesso.

L'ordine del giorno delle successive riunioni, di massima, viene stabilito al termine di ogni seduta.

Art. 3

Per espletamento delle proprie funzioni il Comitato interagisce con l'Amministrazione anche in base a quanto previsto dal contratto collettivo dei dipendenti del comparto Università 1994/97.

Art. 4

Per questioni specifiche che richiedano particolare approfondimento, il Comitato può nominare, al proprio interno, gruppi di lavoro che potranno avvalersi, secondo le materie trattate, di persone esperte, impegnate nelle problematiche di pari opportunità, le quali potranno partecipare alle sedute del Comitato stesso a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Art. 5

Le componenti del Comitato durano in carica un triennio e non possono essere nominate più di due volte consecutivamente. Le attività istituzionali svolte dalle componenti il Comitato, con particolare riferimento a quelle previste negli artt. 2 e 4, sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti.

Art. 6

La sede del Comitato sarà destinata a tutte le attività istituzionali e di confronto con le dipendenti dell'Università anche durante l'orario di servizio.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione garantisce gli strumenti idonei per il funzionamento del Comitato con un supporto di segreteria e di budget da definirsi annualmente, su proposta del Comitato stesso.

Art. 8

Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza assoluta delle componenti della delegazione di parte pubblica e della maggioranza assoluta delle rappresentanti di parte sindacale.